

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 48 bis delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 48 bis delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">ART. 48 bis</p> <p style="text-align: center;">Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile</p> <p>Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione, nominata da Consiglio federale ogni quattro anni e composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati, il Coordinatore-referente del Dipartimento Calcio Femminile, un rappresentante delle società, un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti tecniche.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 48 bis</p> <p style="text-align: center;">Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile</p> <p>Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione composta da un Consigliere Federale indicato da ciascuna componente.</p> <p>Il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, nomina il Presidente della Commissione, tra i suoi componenti.</p>